

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE
ex art. 19 comma 2 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18



Il giorno 30 del mese di marzo dell'anno 2020, in teleconferenza, si sono incontrati:

L'azienda Kennok S.C. (C.F./P.I 03221060134) rappresentata dal Dott. Andrea Anghileri e dal Dott. Paolo Luraschi;

Filcams CGIL, rappresentata da Sandro Pagaria;
Fisascat CISL, rappresentata da Aurora Blanca;
UILTuCS, rappresentata da Stefano Franzoni;

alla presenza delle rispettive Segreterie Regionali della Liguria, Lombardia, Puglia e Piemonte,

per l'esame della comunicazione formulata ai sensi dell'art. 19 comma 2 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 dall'azienda Kennok S.C., con sede legale in Monza, Via Giulini n.7, che applica il CCNL per i Dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari – Sezione servizi fiduciari, sottoscritto dalle Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con n. 61 dipendenti occupati sul territorio nazionale. L'azienda appartiene ad un settore non rientrante nell'ambito di applicazione del Titolo I del D.Lgs. 148/2015 e per il quale non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27.

PREMESSO CHE

- 1) Il presente incontro è stato concordato in seguito alla comunicazione inviata dall'Azienda Kennok S.C., ai sensi dell'art. 19 comma 2 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18, con la quale si informava le Organizzazioni Sindacali in epigrafe dell'esigenza di attivare il Fondo integrazione Salariale di cui all'art. 29 D. Lgs. 148/2015 a causa della crisi aziendale per "emergenza COVID-19 Nazionale", così come previsto dal Decreto Legge 17.03.2020 n. 18.
- 2) Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito all'emergenza sanitaria per COVID-19, che ha determinato la drastica e sostanziale riduzione dell'attività svolta ed in alcuni casi alla cessazione totale dei servizi svolti in favore della clientela privata nei predetti ambiti territoriali.
- 3) Le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la riduzione/la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato per un periodo presunto dal 01.04.2020 al 30.06.2020 nelle aree territoriali e secondo le modalità indicate nell'Allegato 1.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- a) Le Parti, nel convenire che tale riduzione temporanea dell'attività lavorativa, non è imputabile alla Società né ai lavoratori, ritengono necessario ricorrere al Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) di cui all'art. 29 D.Lgs. 148/2015 e richiedere l'erogazione dell'Assegno Ordinario di cui all'art. 30, comma 2 del D.Lgs. 148/2015 in misura pari al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3 del D. Lgs. 148/2015.
- b) La causa per la quale si richiede il Fondo di Integrazione Salariale è la seguente: "emergenza COVID-19 Nazionale".
- c) La Società, nelle more dei termini di legge e della procedura telematica - in forma on-line - sul portale dell'I.N.P.S., presenterà domanda di accesso al FIS nei tempi e modi stabiliti dal Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 e successive modifiche/integrazioni, per l'erogazione delle prestazioni di Assegno Ordinario di cui all'art. 30 del D.Lgs. 148/2015.
- d) Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui all'art. 19 comma 2 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 e concordano sulla richiesta di intervento di Fondo Integrazione Salariale con sospensione a zero ore o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione




delle posizioni fungibili, dal giorno 01.04.2020 al giorno 30.06.2020 inclusi per n. 61 lavoratori e comunque per un numero complessivo massimo di ore settimanali pari a 1.114 per il personale operante presso le aree territoriali indicate nell'Allegato 1. Le parti convengono che la sospensione in CIGD avverrà su base verticale ovvero per giornate intere o multipli di giornate intere, salvo comprovate esigenze tecniche organizzative.


- e) Le parti convengono che preliminarmente alla collocazione in FIS si darà luogo allo smaltimento di ferie e permessi retribuiti maturati e non goduti alla data del 31.12.2019.
- f) In merito a quanto sopra, l'Azienda si impegna sin da ora, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente lo rendessero possibile e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare, a verificare tutte le possibilità per inserire nelle aree territoriali interessate a tale eventualità i lavoratori attualmente in sospensione o riduzione, interessati alla presente domanda di Fondo Integrazione Salariale.
- g) Le Parti convengono che, al fine di garantire comunque una continuità di reddito alle lavoratrici e lavoratori, e in coerenza con quanto previsto dalla Circolare INPS n. 170 del 15/11/2017 e ai sensi dell'art. 7 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 148/2015, l'erogazione dell'assegno ordinario ai lavoratori aventi diritto sarà anticipata dall'impresa alle normali scadenze, nella misura mensilmente spettante alla fine di ciascun periodo di paga e successivamente recuperata attraverso il sistema del conguaglio mediante flusso UNIEMENS.
- h) Si conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata, attraverso incontri periodici anche con il coinvolgimento delle RSA/RSU e su richiesta di una delle Parti a livello territoriale/telematico, per una verifica complessiva con particolare riferimento alla misura e alle modalità di attuazione della sospensione, della riduzione oraria e della sua distribuzione e rotazione, in relazione alle esigenze produttive dell'Azienda e alle necessità dei lavoratori.
- i) Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, sono fatte salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che dovessero prevedere condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.

Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo le Parti ritengono concluso positivamente l'esame congiunto di cui all'art. 14 D.Lgs. 148/2015 per la concessione dell'assegno ordinario di cui all'art. 30 D.Lgs. 148/2015, così come modificati dal Decreto Legge 17.03.2020 n. 18.


Letto, confermato e sottoscritto.


Kennok S.C.

Filcams CGIL



Fisascat CISL



UILTuCS



Regione di Lavoro	Provincia di lavoro	Tipo Servizio	Full Time	Part Time	Nr. Personale Totale	% Riduzione
Liguria	GE	Servizi Fiduciari	1	5	6	53%
Lombardia	BG	Servizi Fiduciari		1	1	30%
Lombardia	BS	Servizi Fiduciari		3	3	30%
Lombardia	MI	Servizi Fiduciari	11	10	21	100%
Piemonte	TO	Servizi Fiduciari	1	1	2	30%
Puglia	BA	Servizi Fiduciari	7	7	14	12%
Puglia	BR	Servizi Fiduciari		1	1	100%
Puglia	LE	Servizi Fiduciari	5	2	7	23%
Puglia	TA	Servizi Fiduciari	4	2	6	28%

Blanco

Santoro P. P.

Alberici

Franzoni